



# A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

### OGGETTO

**Ricorso per decreto ingiuntivo SpA UNISYS ITALIA - Opposizione  
- MaNdato difensivo all'avv. Franco SELLITTI.**

L'anno millenovecentonovant **aquattro**, il giorno **11 (undici)**  
del mese di **N o v e m b r e**, alle ore **13.00** in TARANTO e nella  
sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone  
dei Signori:

1. **Arturo M A S I** PRESIDENTE

### MEMBRI EFFETTIVI

- |          |          |
|----------|----------|
| 2. ===== | 3. ===== |
| 4. ===== | 5. ===== |
| 6. ===== | 7. ===== |

### MEMBRI SUPPLENTI

- |          |          |
|----------|----------|
| 8. ===== | 9. ===== |
|----------|----------|

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. =====

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. =====

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

### I L P R E S I D E N T E

- **PREMESSO** che con provvedimento n. 68/1991 la Commissione Amministra-  
trice di questa Azienda aveva deliberato di acquistare dalla S.p.A.  
UNISYS, a mezzo trattativa privata, le attrezzature necessarie per  
il potenziamento del sistema informatico (già in precedenza acquista-  
to dalla stessa UNISYS) per una spesa complessiva di f.267.814.260;



- ATTESO che la Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, con atto prot. n.3521 dell'11.04.1991, annullava la deliberazione de qua;
- PRESO ATTO che la Commissione Amministratrice, con deliberazione n. 99 del 30.04.1991 affidava mandato all'avv. RELLEVA Piero per promuovere ricorso innanzi al T.A.R. avverso il provvedimento di annullamento del CO.RE.CO.;
- EVIDENZIATO che il TAR di Lecce, in data 26.06.1991 con Ordinanza n.1108 Reg. Ord., concedeva la sospensiva della decisione impugnata;
- CHE la Commissione Amministratrice non ha mai preso atto dell'Ordinanza giurisdizionale;
- CHE in esecuzione della deliberazione n. 68/1991 il Direttore di Esercizio pro-tempore in data 30.10.1991 ha sottoscritto i relativi contratti (nn. 560019.10 e 560020.10) di fornitura e manutenzione delle attrezzature innanzi accennate;
- ATTESO che i suddetti contratti sono stati stipulati in forma di scrittura privata non autenticata tra l'AMAT e l'UNISYS e, quindi, con riferimento al contratto n.560020.10 d'importo superiore a == f.50Milioni, in palese contrasto con le disposizioni di cui agli artt. 59 del Regolamento Speciale Aziendale e n. 66 del DPR n.902/1986;
- CHE in esecuzione dei contratti sopra citati la Società UNISYS nei primi mesi del 1992 ha effettuato una prima fornitura delle attrezzature, pervenuta in Azienda, ma non messa in opera e utilizzata;
- DATO ATTO che in data 15.02.1992 il Collegio dei Revisori dei Conti metteva a verbale il suo dissenso circa la decisione aziendale di aver dato esecuzione alla deliberazione n.68/91, consigliando, altresì, ai responsabili aziendali, di non procedere all'installazione e all'utilizzo di macchine eventualmente consegnate dalla Ditta;
- CONSIDERATO che, a seguito delle predette osservazioni del Collegio, la Direzione di Esercizio disponeva il non utilizzo delle attrezzature già accettate. Quindi, quando la Società UNISYS, a completamento della fornitura prevista dai contratti, inviava in Azienda le attrezzature residue, queste venivano respinte;
- CHE l'Azienda riscontrava la nota del 03.06.1992 con cui la UNISYS insisteva per ultimare la consegna del restante materiale oggetto del contratto, comunicando di non voler dare più esecuzione al contratto medesimo;
- CHE la Società UNISYS, con sua comunicazione del 02.09.92 riteneva del tutto infondate le ragioni addotte dall'Azienda circa la invalidità del contratto intimando, contestualmente, il pagamento del debito scaduto;
- EVIDENZIATO che a tutt'oggi vari sono stati i tentativi della Commissione Amministratrice di addivenire ad una bonaria composizione della questione in quanto la Società UNISYS ha rifiutato ogni e qualsiasi proposta transattiva;
- DATO ATTO che, alla luce di quanto sopra, data la complessità della questione, con deliberazione n. 246 del 14.10.1994, la Commissione Amministratrice ha incaricato l'avv. Edoardo ACQUAVIVA di fornire un parere pro-veritate in ordine all'intera vicenda;
- VISTO il ricorso per decreto ingiuntivo, notificato a mezzo posta in data 02.11.1994, promosso dalla SpA UNISYS ITALIA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Bianchi e Bignami, al fine di ottenere il pagamento di f.358.164.307, oltre agli interessi contrattuali sulla somma capitale di f.267.814.260, del 18.01.1994 per la cau-



- sale in narrativa specificata;
- VISTO il parere pro-veritate trasmesso in Azienda dal legale officiato con nota dell'8.11.1994;
  - PRESO ATTO che dal parere fornito, che si allega in copia, risulta che l'AMAT può ben rifiutarsi di dare esecuzione ai due contratti sopra citati, non solo in quanto non opponibili all'Azienda perchè non rogati in forma Pubblica-Amministrativa, ma anche perchè nel contratto potrebbero ravvisarsi gli estremi della lesione "ultra dimidium" da accertarsi mediante Consulente Tecnico;
  - RITENUTO, quindi, per le motivazioni sopra indicate, proporre opposizione avverso il ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla SpA UNISYS ITALIA, affidando mandato ad un legale;
  - VISTO l'art. 29 - comma g) - del DPR n. 902 del 04.10.1986;
  - VISTO il bilancio preventivo 1994;
  - VISTO l'art. 6 del T.U. del 1925

D E L I B E R A

- di resistere al ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla SpA UNISYS ITALIA, in narrativa specificato, affidando il mandato per la difesa dell'AMAT all'avv. Franco SELLITTI, con studio in Taranto alla via Anfiteatro;
- di prevedere a favore del legale officiato la corresponsione di un acconto di f.2.000.000 (duemilioni), oltre a I.V.A. e CAP, a titolo di fondo spese;
- di porre la spesa presuntiva di f.5.000.000 (cinquemilioni), oltre a I.V.A. e CAP, in caso di succumbenza dell'Azienda e/o compensazione delle spese di lite e salvo conguaglio, a carico del bilancio di previsione economico per l'esercizio 1994, alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni di servizi";
- di sottoporre, ai sensi dell'art. 29 - comma g) - del DPR n. 902/1986, a ratifica la presente deliberazione alla prima riunione utile della Commissione Amministratrice.

*Il Presidente*

*[Handwritten signature]*

REP. VON 51

REP. VON 51

REP. VON 51

of inhibition  $\Phi$  is

17 NOV. 1994

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

11 NOV 1994

Resa esecutiva il

Il Direttore  
IL DIRIGENTE  
(dr. Cosimo CARRIERI)

S 1216 - STAMPASUD Posa - Mottola





**AZIENDA MUNICIPALIZZATA  
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

Via C. Battisti, 657 - Tel. (099) 3561 (5 linee urbane)  
Telefax (099) 794247 - Codice Fiscale 00146330733

N. di Protocollo 2127/94 Rip. ....

Risposta a N. .... del .....

Allegati N. ....

Taranto, lì 16/novembre/1994

**Spett/le  
Ufficio Servizi Municipalizzate  
del Comune di Taranto  
Palazzo LATAGLIATA**

RACCOMANDATA A MANO

T A R A N T O

OGGETTO : Trasmissione dispositivi deliberazioni.

Compiegata alla presente trasmettiamo copia dei dispositivi delle deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice e dalla Presidenza di questa Azienda nelle sedute del 3 e 11/novembre/1994, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn. 270 - 271 - 273 - 274 - 275 - **277** - 278.-

Distinti saluti.

AZIENDA MUNICIPALIZZATA AUTOTRASPORTI TARANTO  
IL DIRETTORE DI ESERCIZIO  
(ing. Francesco LUCIBELLO)

pr. 11.11.94  
Quar.

ARBITTORE

dott. proc. MICHELE BIGNAMI  
Via Vivaio, 6 - 20122 MILANO  
Tel. (02) 76020346

Avv. AUGUSTO BIANCHI  
Via Vivaio, 6 - 20122 MILANO  
Tel. (02) 76020346

TRIBUNALE DI MILANO

DECRETO N. 40997

Ricorso per decreto di ingiunzione 41032

RUOLO N.

Ingiunzione ORIGINALE

Ill.mo Signor Presidente,  
la Unisys Italia S.p.A., con sede in Milano, via B. Crespi 57, in persona del suo procuratore pro-tempore, dott. Gianni Cunico, elettivamente domiciliata in Milano, via Vivaio 6, presso lo studio dell'avv. Augusto Bianchi e del dott. proc. Michele Bignami, che la rappresentano ed assistono per delega, calce al presente atto

Depositato in Cancelleria  
IL 1 OTT 1994  
IL CANCELLIERE

- che la società istante vanta nei confronti della Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto, via Cesare Battisti 657, un credito di Lire 358.164.307 a saldo di fatture insolite, oltre ad interessi in misura contrattuale sull'importo capitale di Lire 267.814.260, come risulta dall'estratto notarile dal libro giornale della Unisys Italia S.p.A. in data 30 maggio 1994 (cfr. doc. 1);

- che la Azienda Municipalizzata Autotrasporti Taranto a tutt'oggi e nonostante i numerosi solleciti della società istante, non ha ancora provveduto al pagamento di detta somma,



40997

N° ..... Cre

N° ..... Rep.

28547



chiede

che la S.V. Ill.ma

voglia ingiungere alla Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in Taranto, via Cesare Battisti 657, di pagare alla società istante nel termine di 20 giorni dall'emanando decreto, per il titolo di cui al ricorso, la somma di Lire 358.164.307, oltre agli interessi contrattuali sulla somma capitale di Lire 267.814.260 dal 18.1.1994 ovvero - per le fatture emesse successivamente a tale data - dalle scadenze delle stesse al saldo, unitamente a quanto riterrà di liquidare per spese, diritti ed onorari del presente procedimento, come da nota allegata e successive.

Si producono i seguenti documenti:

- (1) Estratto notarile dal libro giornale della Unisys Italia S.p.A..
- (2) Nota spese.

Milano, 6 ottobre 1994



DELEGA

Nella mia qualità di procuratore della ~~Consys Italia~~ <sup>Consys Italia</sup> S.p.A., delego a rappresentare e difendere la stessa nel presente procedimento ingiuntivo, nell'eventuale giudizio di opposizione e nel procedimento esecutivo, in ogni sua fase e grado, l'avv. Augusto Bianchi e il dott. proc. Michele Bignami, presso il loro studio eleggendo domicilio in Milano, via Vivaio 6, e conferendo loro, anche disgiuntamente, tutti i poteri inerenti al mandato alle liti.

E' autentica.

Il Presidente del Tribunale di Milano  
letto il ricorso che precede,  
ritenuta la propria competenza,  
ritenuto che dai documenti prodotti risulta che il cre-  
dito è liquido ed esigibile,  
visti gli artt. 633 e segg. c.p.c.,  
ingiunge  
alla Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto,  
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore,



con sede in Taranto, via Cesare Battisti 657, di pagare alla Unisys Italia S.p.A. nel termine di giorni 20 dalla notifica del presente decreto, per il titolo di cui al ricorso, la somma di Lire 358.164.307, oltre agli interessi contrattuali sulla somma capitale di Lire 267.814.260 dal 18.1.1994 ovvero, per le fatture emesse successivamente a tale data, dalla scadenza delle stesse al saldo, unitamente all'importo di Lire 2.916.100 di cui Lire 160.100 per spese, Lire 2.756.000 per diritti e Lire 2.024.000 per onorari del presente procedimento, con avvertimento che avverso questo decreto può essere fatta opposizione entro il suddetto termine di 20 giorni nelle forme di legge e che, in mancanza di tale opposizione, si procederà ad esecuzione forzata.

Milano, lì **20 OTT. 1994**

Il Cancelliere

**IL DIRETTORE DI CANCELLERIA**  
R. Minari

Il Presidente

*[Signature]*

*[Signature]*

La presente copia è conforme all'originale

MILANO, 27 OTT. 1994



**IL CANCELLIERE**

*[Signature]*

Relazione di notifica

A richiesta della Unisys Italia S.p.A., io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato il suesteso ricorso per decreto di ingiunzione e pedissequo provvedimento del Presidente del Tribunale di Milano alla Azienda Municipalizzata Autotrasporti di Taranto, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rimettendone copia autentica presso la sua sede in Taranto (074100), via Cesare Battisti 657, ivi a mezzo del servizio postale

A mezzo del Servizio Postale  
Milano - Succursale 109

29 OTT. 1994

Assistente UNEP  
ROSARIA MERENDA





AR



UFFICIALI GIUDIZIARI DI MILANO

N. .... del Cronologico

L'Ufficiale Giudiziario

28547

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI



**NOTIFICHE**  
Devono applicarsi francobolli per  
delle seguenti tasse:  
amandazione del piego;  
amandazione della ricevuta di ritorno.  
Se il piego viene affidato a un  
messaggero, deve essere consegnato  
al destinatario. Se questi è  
assente può essere consegnato ad uno della famiglia od a  
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario,  
purchè trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai  
quattordici anni.

Se il piego viene affidato a un  
messaggero, deve essere consegnato  
al destinatario. Se questi è  
assente può essere consegnato ad uno della famiglia od a  
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario,  
purchè trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai  
quattordici anni.

Aziende Municipalizzate Autotrasporti

di TARANTO

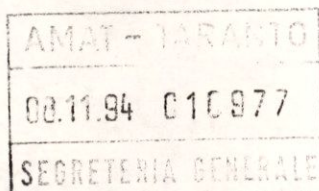
Via Cesare Battisti, 657

( 74100 ) TARANTO



*Presidente*

*JL*



OGGETTO: A.M.A.T. c/ UNISYS s.p.a. - Potenziamento sistema informatico. Parere.

Con nota del 21.10.1994, L'Azienda Municipalizzata Trasporti Pubblici di Taranto richiedeva un parere pro veritate sulla vicenda relativa al potenziamento del proprio sistema informatico, che vede gli interessi dell'Azienda stessa contrapposti a quelli dell'UNISYS s.p.a.-

Prima di procedere all'esame dei vari problemi e di suggerire eventuali soluzioni, è necessario ricostruire sistematicamente i fatti.

1. A seguito dell'Ordinanza del T.A.R. Puglia, Sez. di Lecce n. 1108/91 R.D. del 26.6.1991 di sospensione cautelare del provvedimento negativo di controllo n. 3521 dell'11.4.1991, l'AMAT, e per essa il Direttore di Esecizio p.t., Ing. S. Cavaliere, eseguiva il provvedimento della Commissione Amministratrice n. 68 del 14.3.1991, che aveva deliberato di acquistare dalla UNISYS s.p.a. - a trattativa privata - le attrezzature (in precedenza acquistate dalla stessa UNISYS) dichiarate necessarie per il potenziamento dell'esistente sistema informatico, ed in particolare, sottoscriveva due distinti contratti: n. 560019.10 dell'ammontare di £. 12.591.000=, e n. 560020.10 dell'ammontare di £. 212.463.000=. Il tutto per complessive £. 225.054.000=.



Va precisato che il precedente provvedimento della stessa Commissione Amministratrice n. 271 del 25.10.1990, avente ad oggetto l'acquisto delle stesse apparecchiature, era stato annullato dalla Sezione di Controllo della Regione Puglia di Taranto, che aveva rilevato la mancata comunicazione del dispositivo del provvedimento stesso al Comune di Taranto, in violazione dell'art. 72, c. 2, del D.P.R. 4.10.1986, n. 902.

2. Nei primi mesi del '92, questi contratti avevano un inizio di esecuzione da parte della UNISYS con la consegna di una parte dei materiali, peraltro mai messi in opera e mai utilizzati.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi il 15.2.1992, rilevava che l'AMAT non avrebbe "potuto" dar corso all'acquisto delle apparecchiature dalla UNISYS sulla base di un provvedimento privo del visto di legittimità dell'Organo di controllo, e di un'Ordinanza della Magistratura amministrativa che non definiva il giudizio e che poteva essere travolta con la decisione del merito. Per queste considerazioni consigliava "agli attuali responsabili aziendali di non procedere alla installazione e all'utilizzo di macchine eventualmente consegnate dalla ditta".

4. Con nota del 3.6.1992, la UNISYS, che si dichiarava al corrente ("da informazioni pervenute ci") delle perplessità della Commissione Amministratrice dell'AMAT, pur in assenza di comunicazioni ufficiali, insisteva per ultimare la consegna



del restante materiale oggetto del contratto.

5. Solo con nota n. 1146 del 6.7.1992, l'AMAT comunicava alla UNISYS che "non può dare esecuzione al contratto" poichè "lo stesso è stato stipulato malgrado l'annullamento della relativa delibera di aggiudicazione ...." e poichè "non è stato rogato....dal Segretario Generale del Comune di Taranto....".

6. La fornitura non veniva di fatto completata, quella consegnata non veniva pagata, la UNISYS insisteva per il pagamento dell'intera sorte capitale, interessi e spese di deposito della merce, venivano avanzate dall'AMAT (anche sulla scorta di un parere dell'Avv. Rellava) proposte transattive, e queste non venivano accettate.



## CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

L'AMAT, e, per essa, la Commissione Amministrativa, non ha mai preso atto, con un formale provvedimento deliberativo, dell'Ordinanza del T.A.R. Puglia, Sez. di Lecce n. 1108 del 26.6.1991. Pertanto, la decisione di stipulare il contratto con la UNISYS, in mancanza di prova del contrario, deve attribuirsi all'iniziativa del Direttore di Esercizio in carica, Ing. S. Cavaliere.

Dall'esame degli atti e da notizie assunte non è stato possibile accertare se sia stata presentata l'istanza per la discussione del ricorso nel merito. Certo è che il ricorso non è stato ancora deciso, ed il provvedimento negativo di controllo n.3521/91 è attualmente solo sospeso.



## SULLA VALIDITA' DEI CONTRATTI

a) Occorre esaminare l'ammissibilità del ricorso alla trattativa privata, deliberata dalla Commissione Amministratrice dell'AMAT con provvedimento n. 68 del 14.3.1991.

Ad un primo esame, e sulla considerazione che si trattava, in pratica, di potenziare un'apparecchiatura già in possesso dell'Azienda, potrebbe ritenersi giustificato il ricorso al fornitore titolare del marchio dell'hardware principale, e, quindi, fare ricorso alla trattativa privata.

Ma l'elevato importo del contratto - di oltre f. 225 milioni - ed il sospetto, prontamente insinuato dall'Organo di controllo, che si potesse trattare di "strutture informatiche tecnologicamente superate", avrebbero dovuto consigliare la Commissione Amministratrice prima, e poi - ed a maggior ragione, trattandosi di un tecnico - il Direttore di Esercizio, ad abbandonare la strada della trattativa privata, nonostante il provvedimento cautelare concesso dal T.A.R., e a scegliere il contraente e le apparecchiature necessarie con un apposito e ben articolato bando di gara, magari di appalto concorso.

b) I due contratti - 560019.10 e n. 560020.10 - sono stati stipulati, in forma di scrittura privata non autenticata, tra "UNISYS ITALIA s.p.a." e "A M A T Via C. Battisti, 657 74100 Taranto Codi-



ce Fiscale 00146330733".

La costituzione delle parti è certamente irregolare, non essendoci la menzione, per l'AMAT, della persona del "legale rappresentante" e del provvedimento che lo autorizzava a stipulare i contratti.

La sottoscrizione è avvenuta in due momenti di versi e lontani tra loro, rispettivamente in data "30.10.1991" da parte del Direttore di Esercizio dell'AMAT, ed il "18 DIC. 1991" da parte di "due Procuratori" della Unisys Italia s.p.a., e, probabilmente, in posti diversi e lontani tra loro, verosimilmente a Taranto prima e poi a Milano. Manca la firma su ogni foglio del contratto, risultando apposta soltanto sull'ultima facciata.

Non vi è traccia di registrazione.

c) Entrambi i contratti, redatti in forma di scrittura privata non autenticata, per l'AMAT, sono stati sottoscritti dal Direttore di Esercizio.

La mancata autorizzazione a stipulare quei contratti con provvedimento deliberativo formale ed efficace della Commissione Amministratrice comporta l'inopponibilità dello stesso all'Azienda.

L'inopponibilità risalta, sotto altro profilo, se si considera che il Direttore di Esercizio, ai sensi dell'art. 59 del "Regolamento Speciale" dell'AMAT, approvato dal C.C. con atto n. 159 del 20.



3.1990, avrebbe dovuto invocare, a pena di nullità, solo per il contratto n. 560020.10, il ministro del Segretario Generale del Comune di Taranto per la stipula del contratto in forma pubblica amministrativa.

d) L'art. 33 del D.P.R. 4.10.1986, n. 902, che detta il nuovo Regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli Enti Locali, attribuisce al Direttore di Esercizio la rappresentanza legale dell'azienda e gli conferisce il potere di eseguire le deliberazioni della Commissione Amministratrice.

Il Direttore di Esercizio, quindi, aveva il potere di eseguire il provvedimento della C.A. n. 68 del 14.3.1991, ed essendogli stata attribuita per legge la rappresentanza legale dell'Azienda, poteva sottoscrivere il contratto. Ma, per il disposto dell'art. 59 del Regolamento Speciale dell'AMAT (approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 159/1990), non poteva sottoscrivere uno dei due contratti, e cioè quello di ammontare superiore a £. 50.000.000=.

Prima di esercitare questi poteri, avrebbe dovuto:

- richiedere alla C.A. di prendere atto della su indicata Ordinanza di sospensiva;
- richiedere alla C.A. di essere espressamente autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- richiedere il ministero del Segretario Generale del Comune di Taranto.



L'omissione di questi atti comporta che il contratto n. 560020.10 di f. 212.463.000= sia inopponibile all'AMAT, che non ha espresso la volontà di stipularlo, nè con la presa d'atto dell'Ordinanza del T.A.R., nè con l'autorizzazione espressa al Direttore di Esercizio di stipularlo.

Identica considerazione deve farsi per il contratto n. 560019.10 di f. 12.591.000, trattandosi di un'unica fornitura tendente a potenziare lo stesso sistema informatico.



## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dalle considerazioni che precedono si può trarre la conclusione che non sono stati validamente conclusi i contratti contrassegnati dai n. 560019.10 e n. 560020.10 tra l'AMAT e la UNISYS s.p.a., e che gli stessi, sottoscritti dal Direttore di Esercizio privo della necessaria autorizzazione della Commissione Amministratrice e non rogati in forma pubblica amministrativa col ministero del Segretario Generale del Comune di Taranto, sono inopponibile all'AMAT.

Pertanto, l'AMAT ben può rifiutarsi di darvi esecuzione.

Il rifiuto di darvi esecuzione può essere giustificato anche dall'esosità del prezzo. Da una consulenza tecnica potrà emergere - secondo quanto è emerso da notizie assunte presso rivenditori di apparecchiature informatiche - che nel contratto potrebbero ravvisarsi gli estremi della lesione "ultra dimidium", e cioè che è stato richiesto un prezzo più che doppio rispetto alle quotazioni di mercato di quelle apparecchiature.

Taranto, 4 novembre 1994

*Edoardo Acquaviva*  
Avv. Edoardo Acquaviva